



# COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

### Deliberazione Consiliare n. 55 del 21-6-1971 18

*Il Sindaco fa presente, come illustrò in altra seduta, la necessità di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana in quanto quello esistente, deliberato con atto N. 29 del 20-4-1940 ed approvato dalla G.P.A. il 10-5-1940, non è più adeguato alle odierne esigenze del paese ed alle nuove norme del regime democratico.*

*Prega, quindi, il Consigliere Avv. Cantalupo, che ha presieduto la Commissione per la preparazione del Regolamento, di illustrare lo schema predisposto.*

*Il Cantalupo procede alla lettura di detto schema e ne chiarisce i vari punti e particolarmente quelli che costituiscono innovazioni rispetto al regolamento vecchio,*

*Dopo ampia discussione,*

#### **IL CONSIGLIO**

*Udite le relazioni del Sindaco e del Consigliere Cantalupo;*

*Visti gli artt. 131 del T.U. 4-2-1915, n. 148 e 109 del regolamento 12-2-1911, n. 297;*

*Con voti 15 favorevoli ed uno astenuto (Migliorino):*

#### **DELIBERA**

*E' approvato il seguente*

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **ART.1**

La Polizia Urbana del Comune di Agropoli è disciplinata dal Regolamento che segue.

Il compito di fare osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo dei Vigili Urbani.

Le norme che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico ed aperti al pubblico, compreso i portici, i canali, i fossi fiancheggianti le strade ed i marciapiedi.

#### **ART.2**

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia urbana, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, portoni, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, nei depositi, negli stabilimenti, nei locali pubblici.

Potranno, altresì, accedere nei locali privati di abitazione allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, previa osservanza del disposto di cui agli artt. 332 e 333 c.p.p.

### **ART.3**

Il Sindaco può disporre visite ed ispezioni nelle botteghe, nelle officine, nei negozi di smercio di generi alimentari, di merci commestibili, di bevande, nei laboratori di pasticceria, di panificazione, di inscatolamento e confezione di generi alimentari.

Il Sindaco può ordinare, altresì, sequestri provvisori e definitivi di beni cadenti in contravvenzione, distruzione di sostanze. Ordinare esecuzione di opere a carico di privati, dare disposizioni per quanto riguarda igiene e sanità relativamente agli esercizi anzi elencati.

Le spese che a tale scopo si incontrano sono a carico degli inadempienti e ripetibili fiscalmente.

Qualora l'atto illecito produca ingombro o pericolo, il vigile che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non vi dovesse provvedere il contravvenzionato alla eliminazione dell'ingombro e del pericolo gravando il contravventore delle spese sostenute.

## **DEL SUOLO PUBBLICO**

### **ART.4**

Le concessioni, le autorizzazioni, i permessi, i nullaosta per l'occupazione del suolo pubblico rilasciati dal Sindaco si intendono accordati personalmente al titolare, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e sono soggetti a revoca ed a sospensione ad insindacabile giudizio del Sindaco, senza obbligo di corresponsione di alcuna indennità.

### **ART.5**

Ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dal Sindaco.

Per quelle permanenti, ossia superiore ad un anno, dal Consiglio Comunale, che detterà le disposizioni relative alla occupazione stessa.

Le occupazioni temporanee e permanenti saranno rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e salvo quanto disposto dalla applicazione delle tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per le occupazioni giornaliere l'atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario e che dovrà indicare lo spazio relativo.

Le concessioni potranno sempre essere sospese o revocate per inosservanza al presente regolamento, per ragioni di viabilità, per motivi di pubblico interesse senza che nulla il concessionario potrà pretendere a titolo di indennizzo o di spese.

## **PULIZIA DEI CENTRI ABITATI**

### **ART.6**

Chiunque compia lavori od esegua depositi su suolo pubblico deve, inoltre, provvedere allo sbarramento dello spazio occupato, collocando Un numero sufficiente di segnalazioni a strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70.

Tali segnalazioni dovranno di notte essere illuminate con luci rosse.

**ART.7**

Detriti, rottami, materiale di risulta, dovranno essere scaricati in luoghi designati dall'autorità comunale, per il cui trasporto attraverso la città occorrerà un permesso del Sindaco, il quale designerà il tragitto da percorrere.

Il trasporto di qualsiasi materiale attraverso la città dovrà essere effettuato con veicoli atti ad evitare disseminazione o spolverio del materiale medesimo.

**ART.8**

E' fatto divieto a chiunque di imbrattare o scaricare rifiuti o altro materiale sulle spiagge.

**ART.9**

E' vietato allevare o detenere animali da cortile, maia, li, ovini, bovini ed equini nelle zone A, B e C1 stabilite nel Programma di Fabbricazione.

Nelle altre zone è consentito allevare o detenere animali da cortile a condizione che nel raggio di 30 metri dal pollaio non esistano case di abitazione. Nelle frazioni la distanza di cui innanzi va ridotta a metri dieci.

**ART. 10**

I proprietari di stabilimenti balneari dovranno curare la perfetta pulizia degli arenili loro dati in concessione e tenere in efficienza dal punto di vista igienico i bagni, gli orinatoi e le latrine.

**DECORO DEI CENTRI ABITATI****ART. 11**

E' vietata l'occupazione di marciapiedi, quando vi si oppongano ragioni di sicurezza pubblica e di viabilità.

E' consentita l'occupazione di marciapiedi e di banchine con tavoli, sedie, ombrelloni, piante ornamentali davanti ai negozi ed a favore dei gestori degli stessi, i quali potranno sulle strade ove esista divieto di transito o divieto di sosta occupare anche la sede stradale per un massimo in larghezza di metri tre dal limite estremo del marciapiede e per tutta la lunghezza del fronte del negozio stesso.

Lo spazio occupato dovrà essere delimitato da transenne di qualsiasi materiale purchè decoroso e funzionale.

Nella licenza rilasciata dal Sindaco dovrà essere precisata la superficie e la durata della occupazione medesima

I tavoli e le sedie da esporre dovranno essere uniformi e decorosi. I tavoli dovranno essere, inoltre, coperti da tovaglie.

**ART. 12**

Le tende parasole, installate dinanzi ai negozi dovranno essere sempre in buono stato di conservazione ed il loro limite estremo dovrà essere inferiore di almeno cm. 30 della larghezza del marciapiede. L'altezza minima di dette tende dal piano di calpestio è quella stabilita dal Regolamento edilizio e, nel silenzio di questo, non inferiore a mt. 1,80.

E' vietato appendere pezzi di stoffa ai lati delle tende stesse.

**ART. 13**

I proprietari di terreni a confine con vie pubbliche o con piazze dovranno provvedere alla estirpazione o alla potatura di tutti i cespugli che vegetano disordinatamente lungo i bordi dei terreni stessi.

Dovranno provvedere, altresì, alla conveniente sistemazione delle scarpate dei cigli e dei tratti confinanti con esse.

Dovranno provvedere alla rimozione di baracche e di tutte quelle costruzioni provvisorie che deturpano il decoro della città.

**ART. 14**

E' vietato stendere panni ad asciugare sui balconi, sulle finestre, sulle terrazze che si affacciano sulle vie principali e sulle piazze.

E' vietato, altresì, scuotere tappeti e vestiti dai balconi, dalle terrazze e dalle finestre.

E' vietato innaffiare piante e fiori posti sulle terrazze, sui balconi e sulle finestre dalle ore 7 alle ore 24. Nello innaffiamento deve essere evitata la caduta di acqua sui balconi, terrazze o vie sottostanti.

**ART. 15**

E' vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico procedere alla riparazione di autovetture, motocicli e ogni altra macchina.

Le riparazioni devono avvenire all'interno delle officine, in modo da non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e a non imbrattare le aree occupate, salvo per quanto riguarda riparazioni di piccola entità o determinate da causa di forza maggiore.

E' vietato lavorare sulle porte delle botteghe artigiane.

**ART. 16**

E' consentita la esposizione di merce all'esterno dei negozi.

Lo spazio occupato non potrà superare 1/3 (un terzo) del marciapiede medesimo. Comunque, lo spazio occupato non potrà essere superiore alla larghezza di un metro.

Non è consentita esposizione di merce sui marciapiedi la cui larghezza è inferiore al metro.

L'occupazione in lunghezza non potrà essere superiore alla lunghezza delle pareti del magazzino medesimo.

Per ragioni di igiene, non è consentito esporre frutta e verdura o altre derrate alimentari all'esterno dei negozi.

**ART. 17**

Eventuale transito di gruppi di animali nel centro urbano potrà essere effettuato previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà l'itinerario da percorrere.

**ART. 18**

I proprietari di case e di palazzi hanno l'obbligo di provvedere all'intonaco delle pareti esterne degli stabili medesimi.

Hanno l'obbligo, altresì, di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni qualvolta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale, che potrà, in caso di inosservanza del presente disposto, procedere alla esecuzione della opera in danno del proprietario o dei proprietari inosservanti.

#### **ART. 19**

Nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale nuoccia all'estetica, al decoro e all'igiene della città.

#### **ART. 20**

E' vietato espressamente esporre fuori dalle botteghe bestie macellate o altre parti di animali, nonchè merci gocciolanti che possano offendere il pubblico decoro.

#### **ART. 21**

E' vietato scuotere gli alberi, salirvi, danneggiarli, staccare rami, fiori e foglie; passare attraverso le aiuole e le siepi.

#### **ART. 22**

I proprietari di terreni confinanti con strade e piazze dovranno recingere i terreni medesimi con cancellate o altre difese di aspetto decoroso.

### **QUIETE PUBBLICA**

#### **ART. 23**

Nell'ambito del centro abitato è vietato installare macchine rumorose, la cui intensità superi la normale tollerabilità.

Chi esercita un'arte, un mestiere o un'industria rumorosa deve usare la massima cautela, onde non arrecare disturbo ai vicini.

I laboratori ove sono in funzione macchine rumorose devono, allorquando queste sono in funzione, tenere i battenti e le finestre chiusi.

La stessa norma vale anche per i battilamiere.

Salvo speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare attività che siano causa di rumore tra le ore 21 e le ore 7,30 per tutto l'anno, e tra le ore 14,30 e le ore 16,30 nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui sopra con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, della industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi stessi.

#### **ART. 24**

E' vietata la circolazione nell'ambito del perimetro urbano dal 11 luglio al 31 agosto di motorette dalle ore 21 alle ore 6.

**ART. 25**

Sono vietati gli abusi di ogni strumento sonoro che per la loro insistenza e tonalità arrechino disturbo al riposo o al lavoro dei cittadini.

Sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e nelle piazze, specie da persone riunite in frotte tanto di giorno che di notte.

E' vietata la detenzione di cani che disturbino con prolungati latrati la pubblica quiete. I vigili urbani provvederanno a diffidare il proprietario della bestia e ove la diffida non venga osservata l'animale dovrà essere sequestrato e soppresso.

**ART. 26**

Cinema, ritrovi, sale da ballo, devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti dall'esterno.

Qualora fossero gestiti all'aperto devono essere pre-ventivamente autorizzati oltre che dalla Flubbica Sicurezza, anche dal Sindaco, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato subordinandola a determinate condizioni.

**ART. 27**

Sulle vie e sulle piazze è proibito giocare a palla.

**SICUREZZA PUBBLICA****ART. 28**

E' vietato nell'ambito del centro urbano accendere falò o altri materiali infiammabili.

E' vietato, altresì, accendere sterpi, stoppie e ogni altro materiale che diffonda fumo o odori molesti.

E' vietato spargere stallatico maleodorante.

**ART. 29**

E' vietato far circolare cani di qualunque razza senza museruola e senza collare munito di speciale piastrina, consegnata dal Comune dietro pagamento della relativa tassa.

I cani di grossa taglia devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio.

I cani non in regola con le disposizioni anzi descritte saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale per tre giorni, trascorsi i quali, senza che siano stati reclamati dal proprietario potranno essere eliminati secondo le istruzioni del veterinario comunale.

Sono a carico del reclamante le spese di mantenimento ed il pagamento della relativa arrimenda.

**DISPOSIZIONI ANNONARIE****ART. 30**

Tutte le merci devono essere pesate al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso di carta. In questo caso ne dovrà essere impiegato un foglio di misura proporzionata al volume della merce e di peso non superiore ad un grammo per ogni decimetro quadrato.

La consuetudine di vendere il pane a pezzi non esime l'esercente da l'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita.

La qualità ed il prezzo del pane dovranno risultare da tabella esposta nel pubblico esercizio.

I rivenditori di carne fresca e congelata e di pesce fresco e congelato, dovranno vendere in locali distinti le due qualità di carne o di pesce e tenere ben visibile una tabella indicante le diverse qualità con i relativi prezzi.

#### **ART. 31**

Il Sindaco potrà sempre proibire gli impianti o il trasloco di esercizi commerciali ove non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi o per ragioni di pubblico interesse.

#### **ART. 32**

Il commercio ambulante potrà essere esercitato soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Autorità comunale. Soltanto eccezionalmente l'Autorità comunale potrà a tempo limitato concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa richiesta e per particolari contingenze.

Ogni venditore ambulante potrà occupare un solo posto.

E' consentita la vendita all'ingrosso solo a partire dalle ore 10,30.

E' consentito agli agricoltori vendere la merce di produzione propria a condizione che siano forniti di autorizzazione del Sindaco e siano riconosciuti per tali.

### **MESTIERI AMBULANTI**

#### **ART. 33**

Nessuno può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, pubblici spettacoli, collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, per giostre, per parchi, su aree pubbliche o private esposte al pubblico senza autorizzazione del Sindaco.

### **PENALITA'**

#### **ART. 34**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria. In particolare questo dovere spetta ai Vigili Urbani.

Dette violazioni, quando non costituiscano reati previsti e puniti dal Codice Penale, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 800 e non superiore a L. 200.000 in conformità della norma contenuta nell'art. 106 del TU 3/3/1934, n. 383, modificata dall'art. 9 della legge 9/6/1947, n. 530 e dall'art. 3 della legge 12/7/1961 n. 603.<sup>1</sup>

Per l'applicazione di detta sanzione amministrativa saranno osservate le disposizioni della legge 3/5/67, n. 317.

---

<sup>1</sup> Le Sanzioni vanno aggiornate secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 T.U.E.L.

**Articolo 7-bis Sanzioni amministrative.**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le infrazioni commesse da persone soggette alla altrui autorità o da Enti forniti di personalità giuridica si applicano le norme di cui all'art. 196 e 197 C.P.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **ART. 35**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della G.P.A. e la pubblicazione successiva per 15 giorni, ed abroga tutti i regolamenti, i manifesti, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con le stesse.

Del che il presente verbale.

Il Segretario Comunale  
(rag. Nicola Rossi)

Il Sindaco  
(Avv. Guido Maurano)

Il Consigliere Anziano  
(Francesco Ciao)